Caro materiali: si a compensazioni per Ferro e Bitume ed altri materiali da costruzione

6 Giugno 2019
In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **del 20 maggio 2019**, c.d. Decreto "**Caro materiali".**
Il decreto **ha rilevato aumenti superiore al 10% per l'anno 2018 rispetto all'anno 2017, rilevanti ai fini della compensazione**, per i materiali indicati all'Allegato 1 al decreto e precisamente:

- Ferro – acciaio tondo per cemento**: + 14,94%**
- Rete elettrosaldata: **+ 13,30%**
- Travi laminate in acciaio di qualsiasi spessore per impieghi strutturali e per centine: **+15,40%**
- Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici: **+ 19.15%**
- Bitume: **+10,57%**

Il riconoscimento delle suddette variazioni annuali di prezzo autorizza la richiesta di compensazioni in relazione ad appalti affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed in corso di esecuzione.
Infatti per tali contratti, in virtù di quanto disposto all'articolo 216, comma *27 ter* c.c.p. continua ad applicarsi la disciplina delle compensazioni come prevista dal codice "De Lise" (art.133, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006).
Pertanto, in conformità alla previgente normativa, l'istanza di compensazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto e verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno precedente al decreto.
Con riferimento ai materiali utilizzati in lavorazioni contabilizzate nel 2018, gli aumenti rilevati nel decreto – che autorizzano la richiesta di compensazioni – **trovano applicazione anche per i contratti in cui l'offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.**
Per quanto concerne, invece, i lavori contabilizzati nel 2018, ma la cui offerta sia stata presentata anteriormente al 2012, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione, anche le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali, in relazione all'anno di presentazione dell'offerta.